

COMUNE DI BORORE

Provincia di Nuoro

S T A T U T O - R E G O L A M E N T O

DELLA SCUOLA DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI"

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.07.2000 con atto n.48

E' stato approvato dal CO.RE.CO. in data 13.09.2000, decisione n.2593.

La delibera è stata affissa per 15 giorni e il regolamento ripubblicato in data 20.09.2000 per ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art.81, comma 6 dello Statuto Comunale.

E' entrato in vigore il giorno

Non essendo pervenuto alcun rilievo il presente regolamento è esecutivo a tutti gli effetti:

Borore,

IL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITA' DELLA SCUOLA DI MUSICA

ARTICOLO 1

E' istituita la Scuola di Musica fra i Comuni di Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Macomer, Modolo, Silanus, che assume il nome di Scuola di Musica "*Giuseppe Verdi*" ed è di proprietà dei suddetti Comuni.

La Scuola può essere estesa anche ai Comuni del Meilogu, Montiferru, Alto Oristanese e Goceano.

Essa ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dei cittadini in generale.

In particolare la Scuola di Musica mira a:

- * fornire un servizio socio-culturale stabile, in permanente contatto con le istituzioni scolastiche e le associazioni culturali già operanti nel territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione;
- * offrire a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze in campo musicale di carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo anche una utile alternativa ad altre occupazioni di tempo libero;
- * favorire, con la propria struttura organizzativa, la realizzazione di programmi e iniziative culturali, in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali e in modo particolare promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, audizioni in genere, studi, ricerche, divulgazioni e ogni altra attività che risulti rispondere agli interessi dell'utenza cui si rivolge, utile alla diffusione della cultura in genere e di quelle musicale in particolare.

TITOLO II
SERVIZI E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA
FUNZIONE E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 2

Alle spese del funzionamento della Scuola di Musica si farà fronte:

- * con una somma annuale prevista nei bilanci dalle rispettive Amministrazioni Comunali ai sensi della L.R. 15 ottobre 1997 n.28, art.14, comma 2.
- * con donazioni e contributi che Enti Pubblici e Privati potranno fare a questo scopo;
- * con le quote di iscrizione degli allievi.

ARTICOLO 3

Si istituisce come forma di consultazione tra gli Enti per svolgere il coordinamento dei servizi nell'articolazione prevista all'art.1, un Comitato di cui fanno parte:

- * per ogni Comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti il Sindaco o l'Assessore alla Cultura e due consiglieri comunali eletti dai rispettivi consigli comunali in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- * per ogni Comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti il Sindaco o l'Assessore alla cultura;
- * il Direttore della Scuola, quest'ultimo senza diritto di voto.

Alle riunioni vengono invitati i funzionari regionali, i quali partecipano senza diritto di voto.

La carica e le funzioni di membro del Comitato sono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO 4

Il Comitato ha il compito di:

- * determinare l'entità di contribuzione da parte dei Comuni;
- * proporre annualmente le linee di sviluppo della Scuola;
- * indicare il nominativo del Direttore;
- * elaborare il programma delle iniziative promozionali;
- * formulare proposte in merito all'utilizzo dei beni della scuola;
- * stabilire annualmente l'ammontare della retta di frequenza;

- * stabilire su proposta del Direttore l'ammontare del canone d'uso degli strumenti musicali;
- * stabilire annualmente, anticipatamente all'inizio di ogni anno scolastico, il numero degli allievi ammessi alla frequenza.

ARTICOLO 5

Il Comitato elegge al suo interno il proprio Presidente.

Per l'elezione del Presidente è richiesta:

- * la presenza di almeno 3/4 dei componenti dei Comuni convenzionati;
- * la votazione a maggioranza assoluta degli amministratori presenti e votanti.

Il Presidente:

- * convoca e presiede il Comitato;
- * vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni del Comitato;
- * cura i rapporti tra la scuola di musica e le altre istituzioni pubbliche e private.

ARTICOLO 6

Il Comitato, di cui all'articolo 3 si riunisce almeno due volte all'anno e decide a maggioranza semplice dei presenti. Il quorum minimo per la validità delle sedute è dato dalla partecipazione dei rappresentanti di almeno cinque dei Comuni convenzionati. Approva entro il 31 dicembre di ogni anno i progetti annuali e pluriennali; stabilisce gli indirizzi di politica culturale e le linee di attuazione per conseguire i fini di cui all'art. 1.

Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale che è trasmesso in copia ai Sindaci dei Comuni aderenti.

ARTICOLO 7

Per conseguire i fini di cui sopra, viene stabilito che il Comune di Macomer, costituisce polo di riferimento per la gestione amministrativa dei servizi, il coordinamento e la Direzione della Scuola. Allo scopo il Comune di Macomer, in nome e per conto della Scuola di Musica, svolge le seguenti funzioni:

- * cura i rapporti tra i Comuni convenzionati;
- * utilizza i contributi e i finanziamenti destinati alla realizzazione della Scuola secondo le direttive del Comitato, provvedendo agli acquisti e alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi;
- * provvede alla rendicontazione dei contributi concessi a favore della Scuola di Musica;

- * provvede a tutti gli adempimenti necessari per il funzionamento del servizio;
- * redige un bilancio economico della Scuola comunicando ai Comuni convenzionati l'ammontare delle somme disponibili e il rendiconto delle spese sostenute.

ARTICOLO 8

Il Comune di Macomer provvede a fornire locali idonei e sufficienti per il funzionamento della Scuola.

TITOLO IV

P E R S O N A L E

ARTICOLO 9

Il funzionamento della Scuola di musica è assicurato da:

- * il Direttore;
- * i Docenti delle classi di insegnamento istituite;
- * dal Segretario, designato tra i funzionari del settore Segreteria di Macomer, per il disbrigo degli adempimenti amministrativi.

ARTICOLO 10

Il Direttore sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare della Scuola.

Provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle decisioni del Comitato e risponde del regolare funzionamento della Scuola.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico formula al Comitato le proposte tese a migliorare la qualità della Scuola: i metodi, i programmi, l'indirizzo artistico e disciplinare, gli acquisti, le forniture, le manifestazioni pubbliche e i programmi per i saggi.

Presenta al Comitato annualmente una relazione sull'andamento della Scuola e sugli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 11

Il Direttore viene nominato dal Sindaco del Comune di Macomer con contratto di collaborazione professionale su indicazione del Comitato; è scelto fra persone in possesso del diploma di laurea in discipline della musica, dell'arte e dello spettacolo o fra diplomati al Conservatorio dotati di idonea e certificata esperienza professionale.

Il posto del Direttore non coperto, per assenza o impedimento dal titolare, può essere affidato dal Sindaco di Macomer, con incarico temporaneo, ad uno dei docenti della Scuola.

ARTICOLO 12

Annualmente il Direttore della Scuola di Musica presenterà al Comitato, una relazione statistica e amministrativa sulla attività e il funzionamento della Scuola nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio.

ARTICOLO 13

Il Direttore della Scuola di Musica ha in consegna tutto il materiale ed è responsabile della sua conservazione e amministrazione. In particolare è responsabile della buona tenuta dei registri e del funzionamento di tutti i servizi cui è preposto.

ARTICOLO 14

I Docenti delle relative discipline stipuleranno un contratto a tempo determinato dopo essere stati scelti tramite una selezione pubblica tra le persone aventi i seguenti requisiti:

- * diploma nello strumento richiesto per l'insegnamento della materia rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica;
- * diploma in didattica della Musica rilasciato da un conservatorio Statale di Musica;
- * precedenti esperienze nel campo della didattica, con eventuale specifico riferimento all'avviamento di Corsi e Scuole di Musica, anche con compiti di Direzione;
- * certificazioni attestanti ulteriori esperienze e formazioni in campo didattico e professionale.

Verrà data valutazione al curriculum formativo e professionale presentato dai candidati da una apposita commissione costituita dal Direttore della Scuola e da esperti designati dallo stesso.

ARTICOLO 15

Ogni insegnante risponde dell'ordine e della disciplina della propria classe e deve attenersi alla stretta osservanza degli orari stabiliti ed uniformarsi alle prescrizioni emanate dalla Direzione.

Prima di ogni lezione gli insegnanti dovranno apporre la loro firma sul registro delle presenze presso la Direzione.

Al termine di ogni lezione l'insegnante prenderà nota delle assenze e dei ritardi degli allievi.

ARTICOLO 16

A L L I E V I

Per essere ammessi a frequentare la Scuola di Musica occorre superare una prova attitudinale curata dal Direttore della Scuola coadiuvato dai Docenti designati dallo stesso.

Gli allievi ammessi debbono provvedere alla tassa di iscrizione la cui entità viene stabilita dal Comitato, nonché all'acquisto degli strumenti musicali e dei testi scolastici.

Nel caso in cui, per comprovate difficoltà, dovessero utilizzare in maniera continuativa gli strumenti di proprietà della Scuola, dovranno firmare un "contratto d'uso" e pagare una cauzione mensile fissata dal Comitato su proposta del Direttore.

Il contegno degli allievi, che devono uniformarsi a tutte le prescrizioni emanate dalla Direzione, dovrà ispirarsi alla massima correttezza e alla più rigorosa disciplina durante le lezioni e le esercitazioni di gruppo.

Gli allievi dovranno prestarsi gratuitamente per qualunque prova, concerto, esecuzione.

Le trasgressioni degli allievi alle disposizioni della Direzione sono punite come segue:

- * ammonizione del Direttore;
- * sospensione temporanea dalla Scuola comminata dal Direttore;
- * espulsione.

ARTICOLO 17

Il numero degli allievi per Comune ammessi a frequentare le lezioni è proporzionale al totale della popolazione dei Comuni convenzionati, al numero degli abitanti di ogni Comune e al tetto massimo degli allievi stabilito dal Comitato per anno scolastico. I resti delle quote proporzionali vanno a vantaggio dei Comuni di Birori, Dualchi e Modolo.

E' sempre garantita la frequenza di un allievo per ogni Ente ai Comuni di Birori, di Dualchi e di Modolo.

TITOLO V
ORDINAMENTO INTERNO

ARTICOLO 18

La scuola potrà accogliere al proprio interno le seguenti classi di insegnamento:

- * basso elettrico
- * batteria
- * chitarra
- * clarinetto
- * contrabbasso
- * fisarmonica
- * flauto dolce
- * flauto traverso
- * oboe
- * organetto
- * organo
- * percussioni
- * pianoforte e tastiere
- * propedeutica musicale
- * sassofono
- * strumenti tradizionali sardi
- * tromba
- * trombone
- * vibrafono
- * viola
- * violino
- * violoncello
- * voce (corso introduttivo, corso classico, canto jazz, canto moderno)
- * improvvisazione
- * solfeggio
- * canto orale

La Scuola potrà, inoltre, dotarsi di Laboratori e Corsi interni per approfondimento, sperimentazione e studi particolari.

La Scuola di Musica avrà un numero di insegnanti proporzionato alle classi effettivamente aperte nell'anno in corso di svolgimento.

Sarà consentito al Comitato istituire di anno in anno nuove classi fino a copertura di quelle inserite nell'organigramma suesposto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Di tutti i beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo per il funzionamento e l'attività della Scuola di Musica dovrà essere redatto un inventario patrimoniale secondo le norme amministrative contabili in vigore.

Gli strumenti musicali, i libri, gli spartiti musicali, tutto il materiale occorrente e gli scaffali relativi, sono da considerarsi beni immobili per destinazione. Il loro inventario è costituito dal registro cronologico di entrata.

I materiali acquisiti per la Scuola di Musica con spese, contributi e sussidi delle diverse Amministrazioni nazionale, regionale, provinciale e comunale, quali risultano dagli inventari della Scuola nei quali la loro provenienza sarà specificatamente indicata, conservano in ogni caso la loro specifica finalità pubblica e sono di proprietà di tutti gli enti convenzionati.

La Scuola di Musica dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica di gestione necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento della Scuola il Comitato potrà devolvere il patrimonio:

- * a istituzioni musicali operanti nel territorio;
- * alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio;
- * ad altre istituzioni pubbliche;
- * ai Comuni convenzionati proporzionalmente alle quote versate nel corso degli anni.

ARTICOLO 21

La Scuola di Musica, oltre che ai singoli allievi, può dare in prestito il materiale in proprio possesso alle scuole e alle organizzazioni culturali, sociali e di educazione permanente, sempre che tale prestito non rappresenti un ostacolo alle quotidiane attività della Scuola.

Tale materiale è così identificato: strumenti musicali, libri musicali, materiale audio e video, strumentazione in genere.

Gli Enti che richiedono il prestito sono garanti della custodia, della corretta conservazione del materiale, e si impegnano a promuovere l'utilizzo anche da parte di gruppi di cittadini per iniziative culturali senza scopo di lucro.

I limiti e la durata dei prestiti di cui al presente articolo sono fissati dal Comitato in relazione alla disponibilità e ai bisogni dell'utenza.

E' vietato affidare ad altri il materiale concesso in prestito.

ARTICOLO 22

Il presente Statuto - Regolamento è approvato dai Consigli Comunali aderenti e potrà essere modificato dagli stessi su proposta del Comitato.

ARTICOLO 23

Il presente Statuto – Regolamento potrà essere rivisto qualora, dopo un periodo di sperimentazione, gli Enti ne ravvisino la necessità e a maggioranza ne richiedano la revisione.

TITOLO VII
NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 24

Per il primo anno, vengono istituite le seguenti classi di insegnamento:

- * classe di pianoforte e tastiere
- * classe di chitarra
- * classe di archi
- * classe di fiati
- * classe di percussioni
- * classe di solfeggio e canto corale
- * propedeutica musicale

ARTICOLO 25

In sede di prima applicazione, la quota a carico di ciascuno dei Comuni aderenti è così determinata:

- £. 500.000, quale quota fissa
- £. 2.000 per abitante, quale quota variabile.